SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A06826

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. **109.**

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 22, comma 1, lettere *c)* e *bb),* che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE nella parte relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice

penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

b) per «regolamenti comunitari» si intendono: «i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU»;

c) per «fondi» si intendono: «le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni»;

d) per «risorse economiche» si intendono: «le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi»;

e) per «congelamento di fondi» si intende: «il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»;

f) per «congelamento di risorse economiche» si intende: «il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia»;

g) per «soggetti designati» si intendono: «le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4»;

h) per «legge antiriciclaggio» si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1 . Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea.

2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.

Art. 3.

Comitato di sicurezza finanziaria

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappre-

sentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12.

9. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4.

12. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4.

14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.

Art. 4.

Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.

Art. 5.

Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.

6. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui all'articolo 4.

7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.

Art. 6.

Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri

1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono:

a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;

c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

2. Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

Art. 8.

Obblighi di segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

Art. 9.

Compiti della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-*bis,* comma 4, della legge antiriciclaggio, per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 8 e per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 10.

Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresì il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-*bis* della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo.

4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Art. 11.

Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria

1. Le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed all'Ufficio italiano dei cambi. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.

3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.

Art. 12.

Compiti dell'Agenzia del demanio

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.

2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.

3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.

4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.

5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.

6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.

7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.

8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai

fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.

10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.

11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finché non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:

a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;

b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.

14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.

17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.

Art. 13.

Disposizioni sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge antiriciclaggio.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8 e per l'irrogazione delle rela-

tive sanzioni si applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Comitato.

Art. 14.

Strumenti di tutela

1 . La competenza territoriale per le impugnazioni di provvedimenti previsti dal presente decreto è attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.

2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

— Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2001, n. 290.

— Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2001, n. 293.

— Il regolamento (CE) n. 881/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.

— La legge 14 gennaio 2003, n. 7, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2003, n. 21.

— Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2005, n. 177.

— Gli articoli 60 e 301 del Trattato della Comunità europea, così recitano:

«Art. 60. — Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua bulgara e rumena, è allegato al presente protocollo. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.».

«Art. 301. — Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.».

— La direttiva 2005/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 309 del 25 novembre 2005.

— Il testo dell'art. 22, comma 1, lettere *c)* e *bb)* della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 22 *(Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis);

c) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad un'autorità pubblica;

(omissis);

bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.».

Note all'art. 1:

— Per i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002, vedi note alle premesse.

— Per gli articoli 60 e 301 del Trattato CE, vedi note alle premesse. (

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. *(Omissis).*

2. Per «strumenti finanziari» si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.».

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1991, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1991, n. 157, reca:

«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 6, primo comma, lettera *a)* e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario:

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia).* — Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;».

«Art. 7 *(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti).* — Le informazioni e i dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:

«Art. 7 *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità).* — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.».

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così recita:

«Art. 4 *(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio).* — 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

5-*bis.* Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.»:

«Art. 1. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante: «Disposizioni contro la mafia.»:

«Art. 2. — 1. Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

1-*bis*. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo art. 4.

2.

3.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n, 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano:

a) alle banche;

b) a Poste Italiane S.p.a.;

c) agli istituti di moneta elettronica;

d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) alle società di gestione del risparmio (SGR);

f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) alle imprese di assicurazione;

h) agli agenti di cambio;

i) alle società fiduciarie;

l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;

n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;

o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;

q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;

r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-*bis* e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

a) ai soggetti indicati nel comma 1;

b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

f) agli uffici della pubblica amministrazione.

3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *s)* e *t)*, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, vedi note all'art. 7.

Note all'art. 9:

— L'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 143 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, così recita:

«Art. 3-*bis (Riservatezza delle segnalazioni).* — 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

4. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'art. 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991:

«Art. 3 *(Segnalazioni di operazioni).* — 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-*ter*, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-*ter*, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9.

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.».

— Il testo dell'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, così recita:

«6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2.».

Note all'art. 11:

— L'art. 137 del codice di procedura civile, così recita:

«Art. 137 *(Notificazioni).* — Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78».

Note all'art. 12:

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 3.

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note all'art. 1.

— Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, così recita:

«Art. 12-*sexies (Ipotesi particolari di confisca).* — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, sesto comma, 416-*bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3, si applicano anche al custode delle cose predette.

4-*bis*. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

— Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi).* (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dal-

l'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico,

per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:

«274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.».

— Per l'art. 137 del codice di procedura civile, vedi note art. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, reca: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)».

— Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 13:

— Il titolo II, capi I e II, l'art. 30 e 32, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1988, n. 108, recano, rispettivamente:

«TITOLO II

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie
e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capo I - Disposizioni per l'accertamento
delle violazioni valutarie»

«TITOLO II

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie
e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capo II - Applicazione delle sanzioni amministrative»

«Art. 30 *(Adempimenti oblatori)*. — 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera *a)*.

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire.

3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalità di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.».

«Art. 32 *(Provvedimento di irrogazione delle sanzioni)*. — 1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni,

formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facoltà di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti.

3. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

— I commi 5, 8 e 10 dell'art. 5 della legge antiriciclaggio, così recitano:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione.».

«8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.».

«10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera *f)*. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.».

— Il comma 7 dell'art. 6 e il comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, così recitano:

«7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

«3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'art. 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005»:

«Art. 22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale). — 1. (Omissis).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

Nota all'art. 16:

— Gli articoli 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2001, n. 290, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:

«Comitato di sicurezza finanziaria»;

«Congelamento dei beni»;

«Disposizioni di carattere sanzionatorio».

07G0124

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2007.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, stabilisce la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto delle peculiari esigenze della Presidenza e che, con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di apportare modifiche al predetto decreto 9 dicembre 2002 in coerenza con le più recenti disposizioni normative e delle peculiari esigenze della Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6

1. All'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto, dopo le parole: «trasmette il progetto di bilancio» sono inserite le seguenti: «redatto sulla base del disegno di legge del bilancio dello Stato presentato alle Camere e tenuto conto delle eventuali note di variazione al momento intervenute».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7

1. All'art. 7, comma 2, del decreto, primo periodo, dopo le parole: «unità previsionali di base» sono aggiunte le seguenti: «missioni/programmi».

2. All'art. 7, comma 2, del decreto, ultimo periodo, dopo le parole: «unità previsionale di base» sono aggiunte le parole: «missioni/programmi».

3. All'art. 7, comma 3, del decreto le parole: «alle strutture affidate a» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna struttura affidata a».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8

1. All'art. 8 del decreto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. Gli eventuali limiti di spesa disposti dalla legge operano sulla spesa complessiva delle varie tipologie considerate. Ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tali limiti possono essere superati dai singoli Centri di responsabilità e/o di spesa mediante compensazioni su altri capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presentino le necessarie disponibilità. In tale caso sui decreti di variazione di bilancio sono indicati i capitoli sui quali viene data compensazione. Nessuna compensazione può comunque essere operata a carico di capitoli di parte capitale o riferiti ad autorizzazioni di spesa finalizzate.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10, comma 4, del decreto, la parola: «propone» è sostituita dalle seguenti: «può proporre».

Roma, 4 luglio 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 304

07A06866

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 25 giugno 2007.

Criteri di accesso al Fondo per eventi sportivi di rilevanza internazionale.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri;

Visto il comma 1291 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri di accesso al fondo medesimo, per garantire l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo.

Decreta:

Art. 1.

1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato a finanziare il potenziamento degli impianti sportivi e la promozione e la realizzazione degli interventi necessari per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Art. 2.

1. Possono proporre domanda di finanziamento a valere sul fondo di cui all'art. 1 i soggetti preposti all'organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

2. Le richieste di finanziamento devono essere riferite ad eventi sportivi di livello almeno europeo, il cui svolgimento sia previsto sul territorio nazionale.

3. Le richieste devono essere riferite ad eventi che presentino carattere di straordinarietà.

4. Le istanze devono essere supportate da adeguata documentazione, illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione e gestione dell'evento, corredata da un piano finanziario che individua e definisce le diverse forme di finanziamento dell'iniziativa, da indicare nella scheda, allegato 1, di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

1. Le richieste di finanziamento, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza dell'evento nell'ambito della disciplina sportiva di riferimento;

b) prestigio dell'evento in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;

c) qualità dell'evento per gli aspetti di organizzazione, promozione e comunicazione e per rilevanza numerica degli atleti partecipanti;

d) potenziali benefici e ricadute positive dell'evento sportivo per il Paese, anche con specifico riferimento alle finalità di sviluppo sociale ed economico delle aree interessate;

e) possibilità di utilizzazione successiva all'evento delle strutture e degli impianti realizzati o potenziati;

f) misura delle ulteriori fonti di finanziamento dell'evento, debitamente descritte nel piano finanziario allegato alle istanze.

Art. 4.

1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l'istruttoria delle richieste presentate.

2. Le richieste di finanziamento, che possono riguardare anche eventi programmati per anni successivi, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 20 settembre 2007 utilizzando la scheda di cui all'allegato 1, pubblicata anche in formato elettronico sul sito istituzionale www.pogas.it, e devono recare in allegato il piano finanziario complessivo dell'evento.

3. L'ammontare del finanziamento richiesto deve essere riferito a specifiche voci di spesa, da indicare nella scheda di cui all'allegato 1, e non può eccedere il limite del 30% del costo totale dell'evento risultante dal piano finanziario complessivo, ferma restando la possibilità di valutare oggettive e motivate richieste di copertura finanziaria superiore, compatibilmente con le risorse disponibili e comunque nel limite del 50% del costo totale dell'evento.

4. Il finanziamento può consistere nel versamento di una somma in unica soluzione ovvero in più soluzioni, in relazione al progetto ammesso, o in un contributo in conto interessi su mutui contratti per l'evento. Nella domanda deve essere indicata l'opzione prescelta.

5. La valutazione delle richieste è effettuata, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, che può richiedere in sede istruttoria elementi integrativi e di specificazione tecnica con riferimento alle richieste avanzate e può anche disporre, a tal fine, la convocazione dei soggetti richiedenti. Ai fini di tale valutazione il Dipartimento può richiedere il parere del CONI e degli organismi sportivi internazionali, nonché degli altri soggetti pubblici interessati.

6. La valutazione di cui al comma 5 dà luogo alla formazione di una graduatoria. L'entità di ciascun finanziamento è determinata sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili e del numero degli eventi ammessi al finanziamento, in modo da garantire comunque un contributo significativo per la realizzazione di ciascun evento.

7. In relazione al numero delle richieste presentate e all'ammontare complessivo delle stesse, su proposta del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, può essere stabilito, con separato decreto, un punteggio minimo sotto il quale gli eventi non sono ammessi al finanziamento.

Art. 5.

1. Ai soggetti le cui richieste sono ammesse a finanziamento, previo accertamento del possesso delle condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento del beneficio, sono comunicate le modalità ed i termini di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.

2. Con riferimento alle modalità di versamento del finanziamento di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto si prevede che:

a) in caso di versamento in unica soluzione, l'erogazione della somma è effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al costo totale dell'evento ammesso a finanziamento ovvero previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento concesso, fermo restando che la rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dell'evento finanziato;

b) in caso di opzione per il versamento in più soluzioni, il finanziamento concesso viene erogato, nella percentuale riconosciuta, con cadenza non inferiore al trimestre, sulla base della documentazione comprovante le spese sostenute;

c) in caso di versamento in conto interessi l'erogazione periodica viene disposta previa presentazione del contratto di mutuo con allegato il piano di ammortamento e con modalità compatibili con il relativo pagamento. La durata del finanziamento non può superare i dieci anni complessivi.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta per accettazione dai soggetti proponenti e restituita al Dipartimento per le Politiche giovanili e le attività sportive entro il termine richiesto.

4. Può essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento concesso nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le cadenze e le modalità specificate;

b) ottenimento, per le stesse spese oggetto della domanda di finanziamento, di finanziamenti erogati da amministrazioni o enti pubblici nazionali o da istituzioni comunitarie;

c) mancata realizzazione dell'evento sportivo internazionale programmato;

d) minor costo sostenuto per la realizzazione dell'evento, nei casi in cui l'ammontare dei finanziamenti erogati, rispetto alla somma complessivamente spesa per la realizzazione dell'evento sportivo, abbia superato la percentuale indicata all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

5. Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento concesso le somme resesi disponibili sono erogate in favore delle richieste rispondenti ai criteri di selezione che seguono in graduatoria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 234

ALLEGATO 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale

Legge 296 del 27 dicembre 2006 art. 1, comma 1291

SCHEDA INTERVENTO

Da compilare per le richieste di finanziamento che dovranno pervenire al Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive – Via della Mercede, 9 - 00187 Roma ***entro le ore 18 del 20/9/2007.*** *In caso di utilizzo del mezzo postale farà fede il timbro di spedizione.*

1. Denominazione dell'evento sportivo e categoria di riferimento[(1)]

....

....

2. Richiedente/i

....

....

3. Soggetto attuatore

....

....

4. Luogo/ luoghi di svolgimento dell'evento

....

....

....

5. Localizzazione degli interventi di potenziamento degli impianti sportivi

Regione	Provincia	Comune	Area di localizzazione

(1) Specificare disciplina sportiva e categorie di riferimento

6. Tipologia dell'intervento proposto *(barrare le tipologie e, nei casi indicati, specificare)*

a) Nuova realizzazione impianto* ....

b) Adeguamento impianto esistente * ....

c) Interventi accessori e di completamento funzionale *..

d) Interventi di gestione funzionale legati all'evento

e) Interventi di promozione, informazione, comunicazione

f) Altro ....

**Specificare per a), b) e c) se l'intervento sia riferito alla totalità od a parte delle strutture*

7. Coerenza programmatica dell'intervento con i principali strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale *[riferita ad interventi punto 6 a), b), c)]*

....

....

....

8. Servizio di promozione/gestione dell'evento del quale si richiede il finanziamento
[riferita ad interventi punto 6 d), e), f)]

....

....

....

9. Modalità di gestione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento
[indicare soggetto gestore e stima del numero degli atleti partecipanti]

....

....

....

....

10. Adempimenti necessari per l'avvio e la realizzazione dell'intervento
[conferenze di servizi, concertazioni partenariali, sostenibilità ambientale, rilascio autorizzazione di compatibilità con tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, altro]

....

....

....

....

11. Cronoprogramma dell'intervento (*inserire nelle caselle corrispondenti ai semestri di esecuzione la data relativa alla conclusione delle attività*):

	Fasi concluse al settembre 2007	Ottobre/ dicembre . 2007	I sem. 2008	II sem. 2008	I sem. 2009	II sem. 2009	I sem. 2010	II sem. 2010
Studio di fattibilità								
Progetto preliminare								
Progetto definitivo								
Progetto esecutivo								
Appalto lavori								
Realizzazione lavori								
Collaudo								
Entrata in funzione								

12. Tempi previsti per l'attivazione del servizio di promozione e/o gestione dell'iniziativa

....

....

....

13. Tabella dei costi e copertura finanziaria:

COSTI	COPERTURA FINANZIARIA					
Voci di spesa	Fonti di finanziamento			Totale Fonti cofinanziamento	Fondo L. 296/06 (*)	TOTALE
	....	....	....			
TOTALI						

(*) barrare la casella relativa alla modalità prescelta per l'attribuzione del finanziamento:

☐ finanziamento diretto

☐contributo in conto interessi

14. Descrizione sintetica dei possibili benefici economico-sociali

....

....

....

....

....

....

....

07A06812

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosette giorni. (2ª tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 7 novembre 2006, n. 109942 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 15 novembre 2006 e scadenza 15 novembre 2007;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.880 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2007 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centosette giorni, con godimento 15 novembre 2006 e scadenza 15 novembre 2007, di cui al proprio decreto del 7 novembre 2006 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06950

DECRETO 23 luglio 2007.

Emissione dei buoni del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del rego-

lamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.880 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più

punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06951

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Papagni Matteo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Papagni Matteo, nato il 13 luglio 1973 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in data 19 ottobre 2001 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del dicembre 2005;

Preso atto che il sig. Papagni ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Milano in data 12 dicembre 2003;

Considerato che l'istante è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal 14 febbraio 2007;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Papagni Matteo, nato il 13 luglio 1973 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli « avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su un caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A06701

DECRETO 5 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Steinringer Cora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Steinringer Cora, nata il 7 febbraio 1970 a Neuss (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» conseguito in Germania nel dicembre 1997, come documentato dal certificato rilasciato dal Presidente della Corte di appello di Monaco, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati; ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha concluso il percorso formativo accademico tedesco, avendo superato il primo ed il secondo esame di Stato come attestato da certificato rilasciato dal «Landesjustizprufungsamt in Nordrhein-Westfalen»;

Considerato che la sig.ra Steinringer è stata iscritta, come attestato dai relativi certificati, all'Ordine degli avvocati per la Circoscrizione della Corte di Appello di Monaco, e di Oldenburg a partire dal 1998, e attualmente è iscritta all'ordine degli avvocati di Monaco dal 17 gennaio 2006;

Considerato altresì che la richiedente è iscritta nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati di Milano dal 16 marzo 2006 con il titolo di «Rechtsanwaltin»;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Steinringer Cora, nata il 7 febbraio 1970 a Neuss (Germania), cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A06702

DECRETO 5 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Giacomini Fernando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Giacomini Fernando, nato a Porto Alegre (Brasile) il 3 marzo 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dal «Conselho Seccional do Rio Grande do Sul» è iscritto dal 16 settembre 2005, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso il «Centro Universitario Ritter Dos Reis» di Canoas-RS (Brasile) il 30 dicembre 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Visto il parere il scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giacomini Fernando, nato a Porto Alegre (Brasile) il 3 marzo 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A06700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 2135 del 27 giugno 2001, con il quale è stata ricostituita, presso questa Direzione provinciale del lavoro, la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 1 del 30 aprile 2004 con il quale è stato nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione il sig. Iannacchero Antonio, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 15 giugno 2007 con la quale la C.G.I.L. di Avellino ha designato in sostituzione del componente effettivo, sig. Iannacchero Antonio, il sig. Giugliano Domenico, nato il 17 ottobre 1954 ed elettivamente domiciliato presso la C.G.I.L., via Dante, 26 - Avellino;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione richiesta ai fini della funzionalità della Commissione stessa;

Letto l'art. 410 del c.p.c.;

Decreta:

Il sig. Giugliano Domenico è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, ed in sostituzione del sig. Iannacchero Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 9 luglio 2007

Il direttore provinciale: BIONDI

07A06561

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 giugno 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Antonia Ermigiotti, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 2 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Antonia Ermigiotti, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 8 maggio 2007 (prot. n. 4433) che subordina al superamento di misura compensativa (prova attitudinale), il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 25 giugno 2007 (prot. n. AOO DRLO R.U. 302) con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata e soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Licenciado en Educacion Pre-Escolar» rilasciato dalla Universidad «Josè Maria Vargas» di Caracas - Venezuela - in data 29 aprile 1994, posseduto dalla cittadina italiana Antonia Ermigiotti nata il 9 luglio 1967 a San Felipe - Venezuela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06559

DECRETO 16 luglio 2007.

Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, per il triennio 2007/2009.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, gli articoli 2 e 4;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003 con i quali, nell'indicare le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione, sono stati stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 1, comma 625, che ha autorizzato, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della legge n. 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, fermo restando che il 50% di dette somme è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale ambito, ogni singolo intervento per tali finalità va compartecipato in parti eguali con la regione e l'ente locale interessati;

Ritenuta, inoltre, per la particolare importanza che riveste la sicurezza dell'utenza scolastica, costituente esigenza preminente ed indifferibile, che anche il restante 50% dei finanziamenti prefati possa essere, in ragione delle situazioni e contingenze insistenti in ciascuna realtà territoriale, opportunamente valutate dalle competenti regioni e province autonome, prioritariamente destinato alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici e — per massimizzare i relativi interventi accelerandone la conclusione e favorire, altresì, un ancor più ampio coinvolgimento delle amministrazioni istituzionalmente competenti — comunque compartecipato dalla regione e/o dall'ente locale interessati, anche con quote e modalità diverse da quelle in precedenza indicate e con eventuali ulteriori risorse, restando in ogni caso a carico del Ministero solo un terzo del costo complessivo dell'opera;

Considerata, quindi, la possibilità di procedere alla ripartizione, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dei finanziamenti relativi al triennio 2007/2009 e dei fondi concretamente disponibili per l'attivazione del primo piano annuale 2007 del citato triennio di programmazione, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi di cui alla suindicata legge n. 23/1996;

Valutato, altresì, che le autorizzazioni di spesa suindicate consentono, alle Regioni competenti ed agli enti locali direttamente interessati, di poter procedere ad un'adeguata programmazione dei relativi interventi per l'intero triennio di riferimento, a fronte di un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro da parte di questo Ministero;

Ritenuto, pertanto, di dover indicare, contestualmente alla ripartizione delle somme relative al triennio 2007/2009 e di quelle concretamente disponibili per la corrente annualità 2007, gli indirizzi volti ad assicurare, per l'intero prefato triennio, l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale ed il pieno raggiungimento delle finalità contemplate dalla normativa di riferimento;

Tenuto conto della necessità che nella programmazione degli interventi di edilizia scolastica siano garantite, attraverso l'attivazione delle relative opere, il raggiungimento delle finalità contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo alle primarie esigenze dell'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di sicurezza, agibilità ed igiene nonché — in subordine — alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività e l'eliminazione delle locazioni onerose;

Ricordato il parere già reso dall'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale — preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. — venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa utenza;

Ritenuto, pertanto, di poter sostanzialmente confermare anche per il presente triennio 2007/2009 le modalità di riparto come sopra rappresentate, continuando nel graduale adeguamento della relativa utilizzazione in modo che, nell'arco di esso, la variazione apportata influisca per il 90% nel 2007 ed integralmente nelle successive annualità 2008 e 2009;

Preso atto della necessità, nelle more della conclusione dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, di confermare, per la ripartizione ed il concreto utilizzo dei finanziamenti — relativamente all'intero triennio 2007/2009 ed, in particolare, alla prima annualità 2007 — quanto già concordato al riguardo in ordine alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra procedura e modalità operativa da adottare, sulla scorta dei più recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;

Ritenuto, dunque — ai fini della puntuale identificazione delle risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome per l'annualità 2007 in particolare — di suddividere prioritariamente l'importo ripartibile per la tale annualità, pari a 50 milioni di euro, in due quote complementari, ammontanti rispettivamente al 90% ed al 10% dell'importo medesimo e di rapportare

la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realtà territoriali interessate, limitandosi invece, per le successive annualità 2008 e 2009, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza predetta;

Ribadita, inoltre, l'opportunità, di confermare — anche al fine di un adeguato bilanciamento con il criterio suindicato — il riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle singole amministrazioni regionali mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo ripartibile — pari a 5 milioni di euro per l'annualità 2007 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 — rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità attivate ai sensi della legge di riferimento, definito sulla base dei più recenti dati forniti al riguardo dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la nota del 3 luglio 2007, n. 2284/07/coord., del competente coordinamento regionale;

Acquisito, come formulato nella seduta del 12 luglio 2007 (rep. atti n. 151/CSR di pari data), il parere favorevole reso nel corso della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate come parte integrante del presente dispositivo, sulla base dell'autorizzazione alla spesa di 50 milioni di euro nel 2007 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a gravare sul bilancio di questo Ministero per la realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è attivato il piano triennale 2007/2009, articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro, predisposto da ciascuna regione a fronte delle corrispondenti richieste formulate dai competenti enti locali.

Art. 2.

Al fine di massimizzare gli interventi di comuni e province per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, favorendone la tempestiva conclusione, a norma dell'art. 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 50% degli importi previsti per ogni singola annualità è puntualmente dedicato a tali finalità e, nell'ambito di detta quota, ciascun intervento programmato è compartecipato in parti eguali con la regione e con l'ente locale direttamente interessati, così da sviluppare un volume d'investimenti complessivo non inferiore a 375 milioni di euro destinati agli interventi predetti.

Art. 3.

In ragione delle particolari situazioni e contingenze delle diverse realtà territoriali, opportunamente valutate dalle competenti regioni e province autonome, anche il restante 50% delle risorse disponibili potrà essere prioritariamente utilizzato per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, e comunque compartecipato ma anche con quote diverse da quelle indicate in precedenza, restando a carico dei fondi di cui al presente decreto solo un terzo del costo di ciascun intervento e consentendo, così, nell'intero triennio, uno sviluppo d'investimenti non inferiore, complessivamente, a 750 milioni di euro.

Art. 4.

Qualora le attività di messa in sicurezza e d'adeguamento a norma degli edifici scolastici insistenti nel rispettivo territorio siano state integralmente realizzate e, pertanto, non necessitino ulteriori interventi in materia, le regioni e le province autonome interessate, evidenziando tale circostanza nell'ambito della documentazione di cui al successivo art. 9, potranno utilizzare la quota di finanziamento indicata nel precedente art. 3 anche per le altre finalità previste dalla normativa di riferimento, come riportate nell'art. 7.

Art. 5.

Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, i finanziamenti relativi all'intero triennio 2007/2009 — pari a 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 — sono ripartiti tra tutte le regioni e province autonome utilizzando i medesimi criteri e basi di calcolo assunti nel precedente decreto ministeriale 30 ottobre 2003 ed adottando il procedimento e le modalità rappresentati nell'allegato *A)* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 6.

Per l'attivazione di ciascuna annualità del triennio 2007/2009 sono assegnati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i finanziamenti a lato di ciascuna di esse indicati, come riportati nel seguito:

REGIONI	PRIMA ANNUALITÀ ANNO 2007	SECONDA ANNUALITÀ ANNO 2008	TERZA ANNUALITÀ ANNO 2009	TOTALE TRIENNIO 2007/2009
ABRUZZO	1.475.297	2.855.631	2.855.631	**7.186.559**
BASILICATA	733.527	1.426.558	1.426.558	**3.586.643**
BOLZANO PROV. AUTONOMA	371.859	768.709	768.709	**1.909.277**
CALABRIA	3.469.043	7.068.572	7.068.572	**17.606.187**
CAMPANIA	5.796.358	12.216.573	12.216.573	**30.229.504**
EMILIA-ROMAGNA	2.776.593	5.214.955	5.214.955	**13.206.503**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	979.405	1.803.241	1.803.241	**4.585.887**
LAZIO	3.955.964	8.227.435	8.227.435	**20.410.834**
LIGURIA	1.162.749	2.164.950	2.164.950	**5.492.649**
LOMBARDIA	5.523.043	11.164.484	11.164.484	**27.852.011**
MARCHE	1.393.594	2.705.113	2.705.113	**6.803.820**
MOLISE	468.651	850.803	850.803	**2.170.257**
PIEMONTE	2.981.487	5.938.670	5.938.670	**14.858.827**
PUGLIA	3.669.547	7.452.986	7.452.986	**18.575.519**
SARDEGNA	1.931.061	3.847.478	3.847.478	**9.626.017**
SICILIA	5.474.932	10.965.410	10.965.410	**27.405.752**
TOSCANA	3.171.468	5.985.891	5.985.891	**15.143.250**
TRENTO PROV. AUTONOMA	418.951	867.391	867.391	**2.153.733**
UMBRIA	790.732	1.561.554	1.561.554	**3.913.840**
VALLE D'AOSTA	124.129	230.121	230.121	**584.371**
VENETO	3.331.610	6.683.475	6.683.475	**16.698.560**
TOTALE NAZIONALE	**€ 50.000.000**	**€ 100.000.000**	**€ 100.000.000**	**€ 250.000.000**

Gli importi suindicati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche, da disporsi con successivo provvedimento, in ragione della effettiva rispondenza dei piani, concretamente predisposti per ciascuna annualità, ai presupposti ed agli indirizzi programmatici di cui al presente decreto.

Art. 7.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del piano triennale 2007/2009 e dei relativi piani annuali attuativi — attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse — si informeranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

a) privilegiare prioritariamente gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici a fronte della vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, nonché diretta, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) agevolare i completamenti funzionali di opere già iniziate ed il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza, nonché la progressiva eliminazione delle locazioni onerose, determinando le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;

c) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;

d) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;

e) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e provinciali.

Art. 8.

Nel procedimento programmatorio le regioni e le province autonome valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi, nella scelta dei quali costituisce priorità anche la celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive e disponibilità delle aree nonché dell'assenza di vincoli di carattere normativo.

Art. 9.

Tenuto conto degli indirizzi richiamati nei precedenti articoli 7 e 8, le regioni e le province autonome, sulla base delle richieste formulate dai competenti enti locali e degli elementi di giudizio posseduti, approvano ed inoltrano al Ministero, nei termini e con le modalità contemplate dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il piano generale triennale 2007/2009, nonché quello annuale 2007 formulato a fronte delle risorse indicate nel presente decreto, attestando formalmente la congruità della spesa e l'esistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'assegnazione del finanziamento statale, con particolare riguardo all'espressa indicazione delle rispettive compartecipazioni economiche secondo quanto rispettivamente indicato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 10.

Il Ministero — acquisita la documentazione di cui al precedente art. 9 e rilevata, dagli atti prodotti, la conformità dei piani predisposti ed approvati da ciascuna regione e provincia autonoma all'intera normativa di riferimento ed agli indirizzi in essa contemplati — rilascia, secondo le modalità indicate dalla surrichiamata legge n. 23/1996, la prevista presa d'atto, producendola in duplice copia. Essa dovrà essere opportunamente sottoscritta dalla corrispondente autorità regionale — che riassumerà in sé, come soggetto perfezionatore dei piani, anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli enti locali inseriti nei piani medesimi — e costituirà il momento di perfezionamento del patto per la sicurezza; a tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma curerà di prevedere nei rispettivi bandi l'espressa delega, da parte di ciascun ente locale richiedente, alla sottoscrizione citata.

Art. 11.

Con apposito provvedimento il Ministero procederà tempestivamente al concreto trasferimento alle singole regioni e province autonome dei finanziamenti loro assegnati, ai fini della successiva attribuzione, da parte di esse, agli enti locali ammessi al beneficio. Le regioni e le province autonome, pertanto, avranno cura di comunicare, nell'ambito della documentazione di cui all'art. 9, anche il rispettivo numero di conto di tesoreria come contabilità speciale per l'accredito e la gestione dei finanziamenti in questione. Successivamente ogni regione e provincia autonoma procederà alla concreta assegnazione dei finanziamenti indicati nel precedente art. 10 — unitamente alle correlate somme ad essa facenti carico — ai comuni ed alle province beneficiari, sulla base dello stato d'avanzamento delle rispettive attività, ne verificherà l'andamento, ricorrendo, ove necessario, anche alle iniziative sostitutorie previste dall'art. 4, comma 9 della legge n. 23/1996 e, conclusi gli interventi, ne darà opportuna comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Restano confermati, in quanto compatibili, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità

o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003, richiamati nelle premesse.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro: FIORONI

ALLEGATO *A*

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

1) A fronte dell'importo di 250 milioni di euro complessivamente ripartibile per il triennio di programmazione 2007/2009 e di quello relativo alla prima annualità 2007, pari a 50 milioni di euro, è stata riconosciuta la maggiore priorità alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)* della legge 11 gennaio 1996, relative all'adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene nonché al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose.

2) Nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dal citato art. 1, comma 2, lettera *e)*: equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera *f)*: disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera *b)*: riqualificazione del patrimonio esistente.

3) Preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna Regione, come noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2), relativi agli edifici medesimi:

indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

indicatore sintetico della distribuzione territoriale;

indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;

indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;

indicatore semplice degli edifici in affitto.

4) Le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse Regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi alla precarietà di edifici ed impianti ed all'affollamento delle strutture;

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;

0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.

5) Il 90% della precitata somma di € 50 milioni complessivamente assegnabile nell'annualità 2007 — pari ad € 45 milioni — è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui al suindicato punto 4). Successivamente, al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto, detto indice è stato, altresì, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando all'indicatore medesimo, «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, il 90% della somma utilizzabile a tali finalità e correlando il restante 10% al solo indicatore sintetico citato, sommando, poi, i due parziali così ottenuti. Per contro, nelle annualità 2007 e 2008, è stato parametrato al citato numero degli edifici scolastici il 90% di tutto l'importo in ciascuna di esse disponibile.

6) Il rimanente 10% — pari ad € 5 milioni per l'annualità 2007 e 10 milioni per ognuna delle annualità 2008 e 2009 — è stato suddiviso tra le Regioni medesime in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale assegnato alle singole regioni e province autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui al presente punto 6) con quelli indicati nel precedente punto 5).

07A06763

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 luglio 2007.

Determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni presso il Politecnico di Milano ai corsi di laurea in ingegneria civile e ambientale e in ingegneria della produzione industriale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;

Vista la richiesta di programmazione a livello nazionale presentata dal rettore del Politecnico di Milano, sulla base dell'offerta formativa deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 22 gennaio 2007, in ordine ai corsi di laurea in ingegneria civile e ambientale (sede di Como), in ingegneria civile e ambientale (sede di Lecco) e in ingegneria della produzione industriale (sede di Lecco);

Considerato che ricorrono le condizioni di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni presso il Politecnico di Milano, ai corsi di laurea di seguito descritti è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero come di seguito indicato:

corso di laurea in ingegneria civile e ambientale, classe 8 (sede di Como) n. 90;

corso di laurea in ingegneria civile e ambientale, classe 8 (sede di Lecco) n. 90;

corso di laurea in ingegneria della produzione industriale, classe 10 (sede di Lecco) n. 150.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di seguito descritta:

corso di laurea in ingegneria civile e ambientale, classe 8 (sede di Como) n. 83;

corso di laurea in ingegneria civile e ambientale, classe 8 (sede di lecco) n. 84;

corso di laurea in ingegneria della produzione industriale, classe 10 (sede di Lecco) n. 143.

3. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva stabilita per l'anno accademico 2007-2008 di cui alle disposizioni citate nelle premesse.

Art. 2.

1. L'Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti corrispondenti.

2. L'Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06764

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela dei vini DOC Rosso di Cerignola ed Ortanova, in Orta Nova, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicaziom geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 2 luglio 2007 dal Consorzio tutela dei vini DOC Rosso di Cerignola ed Ortanova, con sede in Orta Nova (Foggia), Viale Ferrovia, n. 100, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 2 luglio 2007 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di commercio di Foggia n. 5191 del 27 marzo 2007, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela dei vini DOC Rosso di Cerignola ed Ortanova, con sede in Orta Nova (Foggia), Viale Ferrovia, n. 100, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 12 giugno 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela dei vini DOC Rosso di Cerignola ed Ortanova è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini DOC Rosso di Cerignola ed Ortanova e, ove sia accertata la mancanza ditale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06765

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Trieste dell'A.C.I. il giorno 2 luglio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 538 del 8 giugno 2007 l'Ufficio provinciale di Trieste dell'A.C.I. ha comunicato la chiusura al pubblico dello sportello P.R.A. 12 giugno 2007, per assemblea sindacale.

La procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 1031/5/1/499 dell'11 luglio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A06831

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 1114/2007 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova, nel giorno 12 giugno 2007 per l'intera giornata, per assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Padova, con nota del 8 giugno 2007, prot. n. 2194, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 12 giugno 2007, per l'intera giornata, con conseguente chiusura dell'ufficio per assemblea del personale.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;
2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);
4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06865

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 luglio 2007.

Ripiano della eccedenza di spesa farmaceutica del medicinale per uso umano «Alimta».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 20 settembre 2004, con l'indicazione del tetto per il medicinale Alimta;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 31 gennaio 2007, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto Alimta, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (All. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 20 settembre 2007.

L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio Prezzi e Rimborso - Via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

All. 1

Ripartizione territoriale del ripiano dei tetti di spesa

ELI LILLY	Ammontare sforamento	ALIMTA Ammontare rata
	€ 748.719	
Piemonte	€ 66.252	€ 33.126
Valle d'Aosta	€ 612	€ 306
Lombardia	€ 120.526	€ 60.263
Bolzano	€ 2.939	€ 1.470
Trento	€ 6.908	€ 3.454
Veneto	€ 33.376	€ 16.688
Friuli	€ 26.309	€ 13.155
Liguria	€ 34.141	€ 17.070
Emilia	€ 58.114	€ 29.057
Toscana	€ 55.604	€ 27.802
Umbria	€ 2.844	€ 1.422
Marche	€ 34.594	€ 17.297
Lazio	€ 53.494	€ 26.747
Abruzzo	€ 21.964	€ 10.982
Molise	€ 2.174	€ 1.087
Campania	€ 63.763	€ 31.882
Puglia	€ 63.737	€ 31.868
Basilicata	€ 4.907	€ 2.454
Calabria	€ 23.083	€ 11.541
Sicilia	€ 49.658	€ 24.829
Sardegna	€ 23.719	€ 11.859
Italia	€ 748.719	€ 374.360

07A06766

DETERMINAZIONE 18 luglio 2007.

Ripiano della eccedenza di spesa farmaceutica del medicinale per uso umano «Abilify».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 26 gennaio 2005 con l'indicazione del tetto per il medicinale Abilify;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 31 gennaio 2007, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto Abilify, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (All. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 20 settembre 2007.

L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso - Via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

All. 1
Ripartizione territoriale del ripiano dei tetti di spesa

Bristol-myers Squibb	ABILIFY	
	Ammontare sforamento	Ammontare rata
	€ 4.301.115	
Piemonte	€ 337.383	€ 168.691
Valle d'Aosta	€ 973	€ 487
Lombardia	€ 765.279	€ 382.639
Bolzano	€ 49.602	€ 24.801
Trento	€ 53.327	€ 26.664
Veneto	€ 269.780	€ 134.890
Friuli	€ 39.695	€ 19.848
Liguria	€ 91.502	€ 45.751
Emilia	€ 142.268	€ 71.134
Toscana	€ 83.657	€ 41.828
Umbria	€ 32.580	€ 16.290
Marche	€ 116.663	€ 58.332
Lazio	€ 730.415	€ 365.207
Abruzzo	€ 96.564	€ 48.282
Molise	€ 39.037	€ 19.518
Campania	€ 265.453	€ 132.727
Puglia	€ 486.149	€ 243.074
Basilicata	€ 15.669	€ 7.835
Calabria	€ 216.345	€ 108.173
Sicilia	€ 381.307	€ 190.653
Sardegna	€ 87.467	€ 43.734
Italia	€ 4.301.115	€ 2.150.557

07A06767

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 29 maggio 2007.

Approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2006. (Deliberazione n. 167).

IL CONSIGLIO

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale è istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Visto il regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, n. 266;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvato nell'adunanza del 14 dicembre 2005 (verbale n. 34);

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2006;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2006 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 29 maggio 2007

Il presidente: GIAMPAOLINO

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
Rendiconto esercizio finanziario 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
					PREVISIONE DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
						PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE impegni								
				a	b	c	d	e=(c+d)	f = (e-a)	g	h	i	l = (h+i)	m=(l-g)	n = (c+h)	o = (d+i)
I	III		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	82.035	82.035	58.128	20.599	78.727	-3.308	17.503	5.761	11.742	17.503	0	63.889	32.341
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	70.000	100.000	55.717	41.582	97.299	27.299	24.300	23.768	0	23.768	- 532	79.485	41.582
		407	Spese di rappresentanza	2.500	2.500	2.495	0	2.495	-5	413	413	0	413	0	2.908	
		410	Canoni di locazione	850.000	2.005.000	1.294.975	710.025	2.005.000	1.155.000	106.963	-	106.963	106.963	0	1.294.975	816.988
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	192.065	254.565	160.372	54.193	214.565	22.500	27.527	26.975	0	26.975	- 552	187.347	54.193
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	323.137	323.137	170.944	146.095	317.039	-6.098	68.199	62.375	5.824	68.199	- 0	233.319	151.920
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici	2.925.000	1.091.165	58.409	188.008	246.417	-2.678.583	120.953	31.595	89.358	120.953	- 0	90.004	277.366
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000	5.000	0	3.250	3.250	-1.750	0	0	0	0	0	0	3.250
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua, spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali, polizze assicurative immobile, spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	105.000	144.000	109.590	34.410	144.000	39.000	7.998	7.998	0	7.998	-	117.588	34.410
		423	Spese casuali	15.000	15.000	10.598	0	10.598	-4.402	0	0	0	0	-	10.598	0
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico, spese per fornitura buoni carburante	194.235	194.235	111.742	82.023	193.765	-470	27.680	26.345	0	26.345	- 1.335	138.087	82.023

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
Rendiconto esercizio finanziario 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
					PREVISIONE DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
						PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE impegni								
				a	b	c	d	e=(c+d)	f = (e-a)	g	h	i	l = (h+i)	m=(l-g)	n = (c+h)	o = (d+i)
I		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	105.600	209.600	93.236	108.200	201.436	91.636	1.879	1.879	0	1.879	-	95.116	108.200
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	200.000	287.207	287.207	-	287.207	87.207	8.944	8.944	0	8.944	-	296.150	-
		431	Vigilanza locali	38.371	98.171	79.590	18.533	98.123	59.752	1.429	1.429	0	1.429	-	81.019	18.533
		439	Acquisto di vestiario e divise	3.000	10.000	1.776	1.817	3.593	593	0	0	0	0	-	1.776	1.817
		440	Decreto legislativo n. 626/1994	133.165	133.165	109.515	23.650	133.165	0	23.028	23.028	0	23.028	-	132.543	23.650
		441	Spese varie per oneri pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			Totale categoria III	**5.246.309**	**4.854.981**	**2.604.296**	**1.432.385**	**4.034.681**	**-1.211.628**	**436.817**	**226.509**	**213.887**	**434.396**	**- 2.421**	**2.824.805**	**1.646.272**
	IV		**SPESE DIVERSE**													
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	300.000	300.000	253.409	27.496	280.905	-19.095	16.716	8.646	0	8.646	-8.070	262.055	27.496
		444	Spese per il funzionamento del settore qualificazione	93.523	93.523	45.216	566	45.782	-47.741	7.941	7.068		7.068	- 873	52.285	566
			Totale categoria IV	**393.523**	**393.523**	**298.626**	**28.061**	**326.687**	**-66.836**	**24.657**	**15.715**	-	**15.715**	**- 8.942**	**314.340**	**28.061**
	V		**TRASFERIMENTI**													
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	1.440.247	0	1.440.247	1.440.247	-60.000	2.674.634	1.684.539	990.095	2.674.634	0	1.084.539	2.430.341
		446	Rimborsi contribuzioni non dovute	10.000	79.900	62.537	7.463	79.900	60.000	0	-				62.637	7.463
			Totale categoria V	**1.516.247**	**1.516.247**	**62.537,13**	**1.453.710**	**1.516.247**	**0,00**	**2.674.634**	**1.684.539**	**990.095**	**2.674.634**	**0**	**1.747.077**	**2.443.804**
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**													
		501	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria VI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
Rendiconto esercizio finanziario 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
					PREVISIONE DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
						PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE impegni								
				a	b	c	d	e=(c+d)	f = (e-a)	g	h	i	l = (h+i)	m=(l-g)	n = (c+h)	o = (d+i)
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**													
	VII		**BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**													
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili, autovetture, macchine d'ufficio in genere, attrezzature tecnico-scientifiche	25.000	127.000	11.132	115.868	127.000	102.000	2.084	2.084	0	2.084	-	13.216	115.868
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni	2.200.000	1.632.637	295.307	463.198	758.505	-1.441.495	853.400	478.002	375.398	853.400	0	773.310	838.596
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e macchinari, spese per l'adattamento dei locali	100.000	100.000	30.030	0	30.030	-69.970	112.101	109.123	0	109.123	- 2.978	139.153	-
			Totale categoria VII	**2.325.000**	**1.859.637**	**336.470**	**579.066**	**915.535**	**-1.409.465**	**967.585**	**589.210**	**375.398**	**964.606**	**- 2.978**	**925.680**	**954.464**
III			**PARTITE DI GIRO**													
	VIII		**PARTITE DI GIRO**													
		608	Anticipazioni ai collegi arbitrali		4.286.651	1.241.932	3.044.719	4.286.651	4.286.651	4.375.061	3.280.948	1.094.112	4.375.061	0	4.522.881	4.138.831
		609	Anticipazioni spese progetto twinning		100.794	49.450	51.344	100.794	100.794	19.288	19.288	0	19.288	0	68.738	51.344
		610	Anticipazioni spese cassiere		5.165				0	0	0	0	0	0	0	0
		611	Anticipazioni MEF	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	-
			Totale Categoria VIII	**3.500.000,00**	**7.892.610**	**4.791.382**	**3.096.063**	**7.887.445**	**4.387.445**	**4.394.349**	**3.300.237**	**1.094.112**	**4.394.349**	**0**	**8.091.619**	**4.190.175**

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
Rendiconto esercizio finanziario 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006
RIEPILOGO GENERALE

Titolo	Categoria	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
				PREVISIONE DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE impegni									
			a	b	c	d	e = (c+d)	f = (e-a)		g	h	i	l = (h+i)	m = (l-g)	n = (c+h)	o = (d+i)
I		SPESE CORRENTI														
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	989.345	1.062.019	891.458	82.081	973.539	-15.806		48.586	46.030	0	46.030	-2.556	937.487	82.081
	II	Personale in attività di servizio	17.006.683	17.372.020	16.292.397	932.421	17.224.818	218.135		2.142.871	1.869.242	272.433	2.141.675	-1.196	18.160.639	1.205.854
	III	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.248.309	4.954.081	2.604.296	1.432.385	4.036.681	-1.211.628		436.817	220.509	213.887	434.396	-2.421	2.824.805	1.646.272
	IV	SPESE DIVERSE	393.523	393.523	298.626	28.061	326.687	-66.836		24.657	15.715	0	15.715	-8.943	314.340	28.061
	V	TRASFERIMENTI	1.516.247	1.516.247	62.537	1.453.710	1.516.247	0		2.674.634	1.684.539	990.095	2.674.634	0	1.747.077	2.443.804
	VI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESE CORRENTI	25.156.100	25.299.790	20.149.314	3.928.659	24.077.973	-1.078.127		5.327.565	3.835.035	1.477.414	5.312.449	-15.116	23.984.349	5.406.073
II		SPESE IN CONTO CAPITALE														
	VII	BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	2.325.000	1.859.637	336.470	579.066	915.535	-1.409.465		967.585	589.210	375.396	964.606	-2.979	925.680	954.464
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.325.000	1.859.637	336.470	579.066	915.535	-1.409.465		967.585	589.210	375.396	964.606	-2.979	925.680	954.464
		TOTALE TITOLI I E II	27.481.100	27.159.428	20.485.783	4.507.724	24.993.508	- 2.487.601		6.295.150	4.424.244	1.852.812	6.277.056	-18.094	24.910.028	6.360.536
III		PARTITE DI GIRO														
	VIII	PARTITE DI GIRO	3.500.000	7.852.610	4.791.382	3.096.063	7.887.445	4.387.445		4.394.349	3.300.237	1.094.112	4.394.349	0	8.091.619	4.190.175
		TOTALE PARTITE DI GIRO	3.500.000	7.852.610	4.791.382	3.096.063	7.887.445	4.387.445		4.394.349	3.300.237	1.094.112	4.394.349	0	8.091.619	4.190.175
		TOTALE GENERALE	30.981.100	35.011.037	25.277.165	7.603.787	32.880.953	1.899.844		10.689.499	7.724.481	2.946.924	10.671.405	-18.094	33.001.647	10.550.711

07A06803

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 luglio 2007.

Ordine agli operatori Elitel Telecom S.p.a e Telecom Italia S.p.a. di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti. (Deliberazione n. 381/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 luglio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14;

Vista la legge 31 luglio 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 13, comma 6;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota della società Telecom Italia S.p.a., registrata al protocollo dell'Autorità con n. 42566 del 2 luglio 2007 con la quale la predetta Società comunicava la risoluzione dei contratti wholesale in essere con l'operatore Elitel Telecom S.p.a. a far data dal 2 luglio 2007;

Vista la nota della società Elitel Telecom S.p.a. del 3 luglio 2007, registrata al protocollo dell'Autorità con n. 43424 del 5 luglio;

Vista la nota della Direzione tutela dei consumatori del 3 luglio 2007, recante protocollo n. 42988, con la quale si invita la società Telecom Italia S.p.a. ad adottare procedure idonee a garantire un livello sufficiente di erogazione dei servizi nei confronti dell'utenza;

Sentiti gli operatori interessati in data 4 luglio 2007 per chiarimenti sulle circostanze comunicate nelle predette note;

Considerato che la risoluzione contrattuale avviata da Telecom Italia S.p.a. nei confronti di Elitel Telecom S.p.a. ha determinato, per la clientela di quest'ultima società, la improvvisa disattivazione del servizio di telecomunicazioni;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di intervenire al fine di garantire un'adeguata protezione dei diritti degli utenti e di far cessare comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;

Ritenuto necessario che l'operatore Elitel Telecom provveda a fornire dettagliate informazioni ai propri clienti sulle modalità con le quali gli stessi possano continuare ad usufruire del servizio telefonico di base o, nel caso in cui non venissero ripristinate le condizioni di erogazione del servizio, passare ad altro operatore;

Considerato che Telecom Italia S.p.a., in quanto operatore di accesso per gli utenti che usufruiscono della prestazione di carrier preselection con l'operatore Elitel Telecom, è l'unico soggetto in grado di garantire ai suddetti utenti una adeguata informativa, tramite messaggio fonico, in merito alla possibilità di effettuare chiamate in carrier selection anche a seguito della disattivazione del servizio di carrier preselection;

Ritenuto, opportuno, che entrambi gli operatori coinvolti si attivino congiuntamente per garantire la continuità dell'erogazione del servizio agli utenti collegati in accesso diretto con l'operatore Elitel Telecom, al fine di evitare comportamenti lesivi dei diritti di tali utenti;

Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori, d'intesa con la direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ordina:

1) alla società Elitel Telecom S.p.a., con sede in Milano, alla via Mecenate n. 90, di fornire immediatamente ai propri clienti, nei modi più appropriati, dettagliate informazioni sulle modalità con le quali gli stessi possono continuare ad usufruire del servizio telefonico di base o, nel caso in cui non vengano ripristinate le condizioni di erogazione del servizio, passare ad altro operatore;

2) alla società Telecom Italia S.p.a., con sede in Milano, alla Piazza degli Affari n. 2, e sede secondaria in Roma, al Corso d'Italia n. 41, di informare, tramite un messaggio fonico, gli utenti in carrier preselection di Elitel, per i quali il servizio risulta disattivato, della possibilità di effettuare chiamate in uscita premettendo, alla digitazione del numero, il codice di selezione (CS) dell'operatore con il quale sia stato sottoscritto un contratto, oppure quello di Telecom Italia;

3) ad entrambe le predette società di porre in essere, congiuntamente, ogni attività necessaria a garantire la continuità dell'erogazione del servizio agli utenti collegati in accesso diretto con l'operatore Elitel Telecom, al fine di evitare comportamenti lesivi dei diritti di tali utenti.

La presente delibera è notificata alle società interessate ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.

Napoli, 11 luglio 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

07A06703

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2007.

Intesa sullo schema di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, regioni e province autonome e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013. (Repertorio atti n. 148/CSR).

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 12 luglio 2007;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 che all'art. 8, comma 6, prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese presso questa Conferenza, allo scopo di favorire, tra l'altro, il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che, all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

Visto lo schema di Accordo di programma, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 6481, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 20 giugno 2007 ed in pari data trasmesso dalla stessa alle regioni e province autonome con nota protocollo n. 6481, finalizzato a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, in particolare per l'attuazione del Piano strategico nazionale e dei Piani di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, attraverso la concessione di garanzie da parte del Fondo di garanzia dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Vista in particolare la specifica finalità contenuta nel testo volta ad assicurare a tutte le regioni e province autonome le migliori condizioni di base per sostenere l'adeguato raggiungimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole, nei limiti del rispetto delle regole di mercato dettate dalla normativa nazionale e comunitaria, per il raggiungimento della quale lo strumento dell'Accordo di programma, così come previsto dalla summenzionata legge n. 241/1990, è stato individuato da parte del Ministero quale modalità operativa maggiormente efficace;

Considerato che detta proposta di Accordo è stata presentata dal Ministero proponente al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella seduta del 21 giugno 2007 e che in tale sede gli assessori regionali competenti hanno espresso condivisione di massima sullo schema di accordo, con riserva di ulteriori approfondimenti sui contenuti del testo;

Vista la nuova stesura del provvedimento in oggetto, rimodulata da parte del Ministero proponente a seguito di verifiche effettuate da parte dello stesso in apposta riunione presso la Commissione europea, pervenuta il 2 luglio 2007, con nota 6805, alla segreteria di questa Conferenza e da quest'ultima inviata alle regioni e province autonome il giorno successivo con nota protocollo 3426;

Visti gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole all'intesa sull'Accordo di programma summenzionato;

Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni e province autonome;

Sancisce intesa

sullo schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, regioni e province autonome e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.

Roma, 12 luglio 2007

Il presidente
LANZILLOTTA

Il segretario
BUSIA

07A06761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 luglio 2007, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Dichiarazione del territorio della Repubblica italiana "Zona libera da armi nucleari"».

Dichiariamo, altresì, di eleggere domicilio presso: ARCI Nuova associazione - Via Dei Monti di Pietralata, n. 16 - 00157 Roma - tel. 06 416091, fax 06 41609275.

07A06949

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, in Villaspeciosa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, con sede in Villaspeciosa (Cagliari).

07A06696

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Elena e Costantino, in Corleone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, viene estinta la Parrocchia di S. Elena e Costantino, con sede in Corleone (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria di Gesù, con sede in Corleone (Palermo).

07A06698

Riconoscimento del fine prevalente di culto all'Arciconfraternita di S. Rocco di Vernazza Morte e Orazione, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, viene riconosciuto il fine prevalente di culto all'Arciconfraternita di S. Rocco di Vernazza Morte e Orazione, con sede in Genova.

07A06699

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna del Carmine, in San Mauro Torinese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna del Carmine, con sede in San Mauro Torinese fraz. Sambuy (Torino) ha assunto la denominazione di Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

07A06697

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo ANCCP S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 aprile 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ANCCP S.r.l. con sede legale in via Rambon n. 11 - 20133 Milano

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A06720

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Certifica S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 marzo 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati

Certifica S.r.l. con sede legale in via Pellegrino Strobel n. 3 - 20133 Milano

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A06721

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Cert.Im S.r.l., in Napoli.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 26 marzo 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati

Cert.Im S.r.l. con sede legale in via S. Domenico n. 38 - 80127 Napoli

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A06722

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla circolare n. 463 del 16 luglio 2007, recante modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, in materia di contratti di filiera e riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso.

Si comunica che sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole/svilupporurale/contrattifiliera è pubblicata la circolare n. 463 del 16 luglio 2007 recante modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003 in materia di contratti di filiera.

Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere inviate, esclusivamente mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, a partire dal 3 agosto 2007, sulla base dell'apposita modulistica allegata alla richiamata circolare.

07A06735

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http:/www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02documentazione.asp) le deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE:

n. 025/2007 recante la specificazione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 relativamente agli impianti di combustione e la raccolta delle informazioni ai fini dell'assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla decisione della commissione europea del 15 maggio 2007;

n. 024/2007 e n. 29/2007 recante l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO_2 per il periodo 2005-2007 agli impianti «nuovi entranti» (art. 11, comma 3, decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216);

n. 031/2007 recante il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

n. 032/2007 recante l'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra.

07A06734

Progetto di realizzazione di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento chimico, in comune di Fondi. Proponente: società Bromotirrena S.r.l.

Con il decreto n. 0000555 del 2 luglio 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto di realizzazione di un impianto di eliminazione di rifiuti tossico-nocivo mediante trattamento chimico da realizzarsi in comune di Fondi (Latina), presentato dalla società Bromotirrena S.r.l., con sede in via Torino, 4 - 04022 Fondi (Latina).

Il testo integrale del decreto parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; dettodecreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A06737

Progetto di utilizzo di gas petrolchimico nella centrale a ciclo combinato da 800 MW, in comune di Ferrara. Proponente: società EniPower Ferrara S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0018236 del 2 luglio 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto di utilizzo di gas petrolchimico nella centrale a ciclo combinato da 800 MW in comune di Ferrara.

Si dispone che il progetto, proposto dalla società EniPower Ferrara S.r.l., con sede presso lo stabilimento di Ferrara, piazzale Privato G. Donegani, 12 - 44100 Ferrara, sia da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/via/dde via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A06736

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza in materia di conformità *compliance*

1. Premessa.

Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell'attività bancaria, che per sua natura è fondata sulla fiducia. L'evoluzione dei mercati finanziari, in termini di innovazione dei prodotti, di trasferimento del rischio e di proiezione internazionale, rende più complessi l'identificazione e il controllo dei comportamenti che possono dar luogo a violazioni di norme, di standard operativi, di principi deontologici ed etici dell'attività di intermediazione.

Nel mutato contesto è necessario, da un lato, promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera, ma anche dello spirito, delle norme; dall'altro, approntare specifici presidi organizzativi, volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione.

A tal fine, assume particolare rilievo la costituzione all'interno delle banche e dei gruppi bancari di una specifica funzione dedicata al presidio e al controllo della conformità. Le presenti disposizioni dettano principi di carattere generale, volti a individuare le finalità e i principali compiti della funzione di conformità, riconoscendo nel contempo alle banche piena discrezionalità nella scelta delle soluzioni organizzative più idonee ed efficaci per realizzarli. Esse si applicano alle banche e ai gruppi bancari secondo il principio di proporzionalità, in coerenza quindi con le specifiche caratteristiche dimensionali e operative.

La funzione di conformità svolge un ruolo di rilievo nella creazione di valore aziendale, attraverso il rafforzamento e la preservazione del buon nome della banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale. Nel perseguimento di questi

obiettivi, le banche sono chiamate a prestare attenzione soprattutto agli utenti dei servizi offerti, non solo attraverso la puntuale e coerente applicazione della disciplina posta a tutela della clientela, ma anche assicurando un'informazione completa che promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie.

Per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento da parte delle banche, troveranno applicazione anche le disposizioni di recepimento della direttiva 2006/73/CE relative alla funzione di conformità di cui all'art. 6 della medesima direttiva. Nelle more dell'adozione della richiamata disciplina, rilevano le disposizioni in materia di controlli interni di cui al Regolamento Intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522/1998.

2. Il rischio di non conformità alle norme.

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Detto rischio è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative; l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

In via generale, le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti del cliente e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore.

Un'efficace ed efficiente gestione del rischio di non conformità, oltre alla responsabilizzazione di tutti i dipendenti, richiede, tra l'altro:

una chiara e formalizzata individuazione e distinzione di ruoli e responsabilità ai diversi livelli dell'organizzazione della banca;

l'istituzione di un'apposita funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità;

la nomina di un responsabile della conformità all'interno della banca;

la predisposizione di un documento interno che indichi responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione e risultati dell'attività svolta dalla funzione di conformità.

3. Ruolo degli organi di vertice della banca.

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono responsabili della supervisione complessiva del sistema di gestione del rischio di non conformità alle norme. Nel caso in cui le banche adottino un modello organizzativo diverso da quello tradizionale, detto compito spetta: nel modello dualistico, al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione; nel modello monistico, al consiglio di amministrazione.

In particolare, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, con apposita delibera (non delegabile) approva le politiche di gestione del rischio in questione, ivi inclusa la costituzione di una funzione di conformità alle norme, permanente e indipendente. Per le banche che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, è opportuno che lo statuto preveda su dette materie una delibera del consiglio di sorveglianza, su proposta del consiglio di gestione. In caso di modello monistico, la delibera deve essere approvata, oltre che dal consiglio di amministrazione nel suo complesso, anche dal comitato per il controllo sulla gestione.

Almeno una volta l'anno il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, valuta l'adeguatezza della funzione di conformità alle norme e a tal fine può avvalersi di un comitato costituito al suo interno; nel modello dualistico, detta valutazione è svolta dal consiglio di gestione e gli esiti della stessa sono comunicati al consiglio di sorveglianza, ovvero a un comitato costituito al suo interno.

Gli organi delegati (o nel modello dualistico il consiglio di gestione) e il direttore generale - secondo le specifiche competenze definite in via generale con riferimento al sistema dei controlli interni - devono assicurare una efficace gestione del rischio di conformità. A tal fine: definiscono adeguate politiche e procedure di conformità; stabiliscono canali di comunicazione efficaci per assicurare che il personale a tutti i livelli dell'organizzazione sia a conoscenza dei presidi di conformità relativi ai propri compiti e responsabilità; assicurano che le politiche e le procedure vengano osservate all'interno della banca; nel caso emergano violazioni, accertano che siano apportati i rimedi necessari; delineano flussi informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della società piena consapevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non conformità.

Inoltre, con la collaborazione della funzione di conformità, gli organi delegati (o nel modello dualistico il consiglio di gestione e il direttore generale - secondo le rispettive competenze - hanno il compito di:

identificare e valutare, almeno una volta all'anno, i principali rischi di non conformità a cui la banca è esposta e programmare i relativi interventi di gestione. La programmazione degli interventi deve riguardare sia le eventuali carenze (di politica, procedurali, di implementazione o esecuzione) emerse nell'operatività aziendale, sia la necessità di affrontare eventuali nuovi rischi di non conformità identificati a seguito della valutazione annuale del rischio;

riferire di iniziativa o su richiesta, almeno una volta all'anno, al consiglio di amministrazione (o a un comitato costituito al suo interno) e al collegio sindacale ovvero al consiglio di sorveglianza (o a un comitato costituito al suo interno) sull'adeguatezza della gestione del rischio di non conformità attuata dalla banca;

fornire tempestiva informazione al consiglio di amministrazione (o a un comitato costituito al suo interno) e al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza [1]) o al comitato di controllo sulla gestione) su ogni violazione rilevante della conformità alle norme (es. violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o danno di reputazione).

4. La funzione di conformità alle norme.

Una gestione dinamica e consapevole del rischio di non conformità richiede l'istituzione di un'apposita funzione, il cui compito specifico è quello di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) applicabili alla banca. Detta funzione è parte integrante del sistema dei controlli interni delle banche (Titolo IV - Capitolo 11 - Sezione II delle istruzioni di vigilanza).

I principali adempimenti che la funzione di conformità è chiamata a svolgere sono:

l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;

la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzata ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;

la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (gestione del rischio operativo e revisione interna);

la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di conformità.

In relazione ai molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità possono essere affidate a strutture organizzative diverse già presenti nella banca (es. legale, organizzazione, gestione del rischio operativo), purché il processo di gestione del

[1]) Le violazioni devono essere portate a conoscenza del comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza di cui sono attribuite funzioni in materia di controlli interni.

rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività, anche attraverso la predisposizione di un apposito programma di attività.

La funzione di conformità deve essere coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la banca intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Altra area di intervento della funzione di conformità concerne la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili alla banca.

Rientrano nell'ambito della funzione di conformità anche la consulenza e assistenza nei confronti degli organi di vertice della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Ferma restando la discrezionalità delle banche nell'organizzare la funzione di conformità, in coerenza con le proprie peculiarità dimensionali e operative nonché con l'assetto organizzativo e strategico della gestione dei rischi, è comunque necessario che la medesima funzione:

sia indipendente. A tal fine è necessario che: vengano formalizzati lo *status* e il mandato della funzione attraverso l'indicazione di compiti, responsabilità, addetti, prerogative, flussi informativi rivolti direttamente agli organi di vertice; venga nominato un responsabile indipendente; sia assicurata la presenza di adeguati presidi per prevenire i conflitti di interesse attraverso, in particolare, la previsione di flussi informativi separati e dedicati;

sia dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere. Sotto il profilo delle risorse umane, le attività di conformità possono essere svolte da personale inserito in una struttura organizzativa dedicata e gerarchicamente dipendente dal responsabile della funzione ovvero da dipendenti integrati in aree operative diverse. Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che svolge funzioni di conformità deve essere adeguato per: numero; competenze tecnico-professionali; aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo. Inoltre, attraverso l'attribuzione di risorse economiche eventualmente attivabili anche in autonomia, dovrà essere consentito alla funzione il ricorso a consulenze esterne, in relazione alla particolare complessità di specifiche innovazioni normative e/o operative;

abbia accesso a tutte le attività della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

Le banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa possono affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle strutture esistenti incaricate della gestione dei rischi o a soggetti terzi (es. altre banche ovvero organismi associativi di categoria), purché dotati di requisiti idonei in termini di professionalità e indipendenza. In ogni caso deve essere nominato un responsabile della funzione all'interno dell'azienda, dotato delle caratteristiche e prerogative indicate nel paragrafo seguente, al quale spettano il compito di referente interno per il soggetto incaricato della funzione nonché la complessiva supervisione dell'attività di gestione del rischio, posto che la responsabilità per la corretta gestione del rischio di non conformità resta in capo alla banca.

L'esternalizzazione della funzione di conformità deve essere formalizzata in un accordo, che definisca quanto meno i seguenti aspetti:

gli obiettivi della funzione;

la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno all'azienda e degli organi di vertice aziendali, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi;

gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della banca.

5. Il responsabile della funzione di conformità alle norme.

Al fine di assicurare l'efficacia della funzione di conformità è necessario che il responsabile possieda requisiti adeguati di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

La nomina e la revoca del responsabile della conformità sono di competenza, esclusiva e non delegabile, del consiglio di amministrazione (consiglio di gestione) sentito il collegio sindacale (consiglio di sorveglianza). Le banche provvedono a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca del responsabile della conformità.

Il responsabile della funzione di conformità deve rivestire un ruolo all'interno della banca tale da conferire autorevolezza alla funzione medesima; può essere nominato responsabile della funzione anche un componente dell'organo amministrativo purché non sia destinatario di deleghe. Se il responsabile della funzione è un'esponente della dirigenza della banca non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Il personale incaricato di compiti di conformità, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti. Tali flussi informativi separati possono non essere necessari nelle ipotesi in cui il personale appartenga a strutture indipendenti della banca (es. legale, gestione del rischio).

6. Rapporti con altre funzioni aziendali.

La funzione di conformità collabora con le altre funzioni presenti in azienda (es. revisione interna, controllo del rischio operativo, funzione legale, organizzazione, organismo di vigilanza individuato ai sensi della legge n. 231/2001, ecc.) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo.

L'indipendenza della funzione, in un contesto caratterizzato da forti interrelazioni, è assicurata dalla formalizzazione del mandato che ne sancisce l'autonomia rispetto sia alle strutture operative sia a quelle di controllo interno, attraverso la definizione espressa di ruoli e competenze.

La funzione di conformità si inserisce nel sistema dei controlli interni delle banche nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi (controlli di secondo livello), con l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, di individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e di richiederne l'adozione. Il ruolo descritto differenzia sostanzialmente la funzione di conformità da quella di revisione interna (*cfr.* Titolo IV - Capitolo 11 - Sezione II - paragrafo 1 delle istruzioni di vigilanza).

L'adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. Ne consegue che, per assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione di conformità non può essere affidata alla funzione di revisione interna. In ogni caso, attesa la contiguità tra le due attività, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno della banca i compiti e le responsabilità delle due funzioni, in particolare per quanto specificamente attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le due funzioni; in particolare il responsabile della revisione interna informa il responsabile della conformità per le eventuali inefficienze nella gestione del rischio emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza.

7. La funzione di conformità nelle strutture di gruppo.

Le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio di non conformità sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto della specifica operatività e dei connessi profili di rischio di non conformità di ciascuna delle società componenti il gruppo. Gli organi aziendali delle componenti del gruppo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dagli organi di vertice della capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nell'ambito della propria realtà aziendale delle strategie e politiche di gestione del rischio di non conformità. In tale ottica è necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di politiche e procedure di gestione del rischio di non conformità.

Le attività relative alla funzione di conformità potranno essere accentrate, al fine di conseguire economie di scala, anche attraverso la costituzione di unità specializzate all'interno del gruppo medesimo; resta fermo, comunque, che in ciascuna banca del gruppo dovrà essere individuato un referente, che svolgerà funzioni di supporto per il responsabile di gruppo della conformità, in particolare nell'applicazione alla specifica realtà aziendale delle politiche di gestione delineate a livello di gruppo.

Particolare attenzione richiede l'articolazione della funzione nei gruppi con operatività internazionale, tenuti al rispetto delle regole vigenti in tutti i paesi in cui svolgano le proprie attività. In questi casi le banche dovranno individuare le soluzioni organizzative più idonee (es. compliance officer locali) per assicurare la corretta gestione del rischio derivante dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività.

È altresì opportuno che società controllate da banche italiane operanti all'estero adottino i medesimi presidi di conformità della capogruppo italiana, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui la controllata è stata costituita non preveda analoghi livelli di attenzione.

In via transitoria, si fa presente che le banche che si sono già dotate di strutture incaricate della conformità, collocando organizzativamente i relativi compiti nella funzione di revisione interna, potranno adeguarsi alle presenti disposizioni in modo graduale. In particolare, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, le due funzioni dovranno essere rese organizzativamente e operativamente separate e indipendenti.

Roma, 10 luglio 2007

Il direttore generale: SACCOMANNI

07A06762

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Microser»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1483 del 3 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MICROSER, anche nelle forme e confezioni: «24 mg compresse» 20 compresse e «24 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, cap. 20149 - codice fiscale 04485620159.

Confezione:

«24 mg compresse» 20 compresse»;

A.I.C. n. 022628097 (in base 10) 0PLKS1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Betaistina dicloridrato 24 mg;

eccipienti: Silice precipitata 22,5 mg; Acido citrico anidro 9 mg; Cellulosa microcristallina 204 mg; Mannitolo 105 mg; Talco 10,5 mg

Confezione:

«24 mg compresse» 30 compresse»;

A.I.C. n. 022628109 (in base 10) 0PLKSF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Betaistina dicloridrato 24 mg;

eccipienti: Silice precipitata 22,5 mg; Acido citrico anidro 9 mg; Cellulosa microcristallina 204 mg; Mannitolo 105 mg; Talco 10,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Sindrome di Ménière.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 022628097 - «24 mg compresse» 20 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 022628109 - «24 mg compresse» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 022628097 - «24 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 022628109 - «24 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: per la confezione: A.I.C. n. 022628097 - «24 mg compresse» 20 compresse, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verifica di congruità del prezzo (legge n.149/2005).

La confezione: A.I.C. n. 022628109 - «24 mg compresse» 30 compresse non potrà essere posta in commercio, senza la verifica, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: per la confezione: A.I.C. n. 022628109 - «24 mg compresse» 30 compresse, dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

07A06661

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Joscina Butilbromuro Ipso Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1484 del 4 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: JOSCINA BUTILBROMURO IPSO PHARMA, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite; «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01256840768.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

A.I.C. n. 036533014 (in base 10) 12UWSQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: Nucleo: Calcio idrogeno fosfato anidro 33 mg; Amido di mais 30 mg; Amido pregelatinizzato 2 mg; Diossido di Silice 4 mg; Acido tartarico 0,5 mg; Acido stearico 0,5 mg;

rivestimento: Povidone 0,5 mg; Saccarosio 41,2 mg; Talco 23,67 mg; Titanio diossido 1,8 mg; Macrogol 6000 0,04 mg; Cera carnauba 0,03 mg; Acacia spray-dried 2,76 mg.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 036533026 (in base 10) 12UWT2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 20 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 6 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per la forma farmaceutica «compressa rivestita»: trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario;

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036533014 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036533026 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 1,45 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 2,40 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036533014 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezione: A.I.C. n. 036533026 «20 mg/ml soluzione iniettabile 6 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06662

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Joscina Butilbromuro IG Farmaceutici»

Estratto determinazine A.I.C./N n. 1485 del 4 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: JOSCINA BUTILBROMURO IG FARMACEUTICI, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite; «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

A.I.C. n. 036534016 (in base 10) 12UXS0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: Calcio idrogeno fosfato anidro 33 mg; Amido di mais 30 mg; Amido pregelatinizzato 2 mg; Diossido di Silice 4 mg; Acido tartarico 0,5 mg; Acido stearico 0,5 mg;

rivestimento: Povidone 0,5 mg; Saccarosio 41,2 mg; Talco 23,67 mg; Titanio diossido 1,8 mg; Macrogol 6000 0,04 mg; Cera carnauba 0,03 mg; Acacia spray-dried 2,76 mg.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 036534028 (in base 10) 12UXSD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 20 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 6 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per la forma farmaceutica «compressa rivestita»: trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario;

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036534016 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036534028 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 1,45 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 2,40 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036534016 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezione: A.I.C. n. 036534028 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06663

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Addofix»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1486 del 4 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ADDOFIX, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite; «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01135800769.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 036525018 (in base 10) 12UNYU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: Calcio idrogeno fosfato anidro 33 mg; Amido di mais 30 mg; Amido pregelatinizzato 2 mg; Diossido di Silice 4 mg; Acido tartarico 0,5 mg; Acido stearico 0,5 mg;

rivestimento: Povidone 0,5 mg; Saccarosio 41,2 mg; Talco 23,67 mg; Titanio diossido 1,8 mg; Macrogol 6000 0,04 mg; Cera carnauba 0,03 mg; Acacia spray-dried 2,76 mg.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 036525020 (in base 10) 12UNYW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 20 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 6 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per la forma farmaceutica «compressa rivestita»: trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario;

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: Manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036525018 «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036525020 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 1,45 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 2,40 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036525018 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezione: A.I.C. n. 036525020 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06664

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Joscina Butilbromuro FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1487 del 4 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: JOSCINA BUTILBROMURO FG nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite; «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale 01444240764.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 036526010 (in base 10) 12UPXU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: Calcio idrogeno fosfato anidro 33 mg; Amido di mais 30 mg; Amido pregelatinizzato 2 mg; Diossido di Silice 4 mg; Acido tartarico 0,5 mg; Acido stearico 0,5 mg;

rivestimento: Povidone 0,5 mg; Saccarosio 41,2 mg; Talco 23,67 mg; Titanio diossido 1,8 mg; Macrogol 6000 0,04 mg; Cera carnauba 0,03 mg; Acacia spray-dried 2,76 mg.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 036526022 (in base 10) 12UPY6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici, 20089 Quinto De Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 20 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 6 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per la forma farmaceutica «compressa rivestita» : trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario;

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036526010 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036526022 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 1,45 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 2,40 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036526010 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezione: A.I.C. n. 036526022 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06665

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igamad»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1488 del 4 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: IGAMAD, rilasciata alla Società Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio in Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, 08150 Parets del Valles-Barcellona (Spagna), è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «1250 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 fiala di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml (Codice A.I.C. n. 033867019) viene autorizzata la confezione «1500 UI/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita (Codice A.I.C. n. 033867021).

Confezione:

«1500 UI/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita;

A.I.C. n. 033867021 (in base 10) 109K8F (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio in Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, 08150 Parets del Valles-Barcellona (Spagna) (tutte le fasi).

Composizione: 1 siringa contiene:

principio attivo: Immunoglobulina umana anti-D (Rh) 1500 UI;

eccipienti: Glicina 45 mg; Sodio cloruro 6 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'immunizzazione Rh(D) in donne Rh(D) negative: gravidanza/parto di un bambino Rh(D) positivo. Aborto/minaccia di aborto, gravidanza ectopica o mole idatiforme. Emorragia transplacentare (TPH) derivante da emorragia preparto (APH), amniocentesi, biopsia coriale o procedure di manipolazione ostetrica (ad esempio: posizionamento cefalico esterno o trauma addominale).

Trattamento di soggetti Rh(D) negativi dopo trasfusioni incompatibili di sangue o di altri prodotti contenenti eritrociti Rh(D) positivi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 033867021 - «1500 UI/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 35,11 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 57,95 euro

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 033867021 - «1500 UI/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita: PT/PHT: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico con inserimento PHT - Prontuario della distribuzione diretta di cui all'allegato 2 alla Determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 033867021 - «1500 UI/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» siringa preriempita - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Beclometasone Norton».

Estratto provvedimento UPC/II/3180 del 28 giugno 2007

Specialità medicinale: BECLOMETASONE NORTON.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Norton Waterford LTD.

N. procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0118/001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei limiti usati durante il processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/3181 del 28 giugno 2007

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni: A.I.C. n. 027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500ui/0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008/II/057.

Tipo di modifica: deregistrazione di un dosaggio.

Modifica apportata: eliminazione del dosaggio da 500 ui/0,25 ml in siringa pre-riempita.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche agli stampati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/3182 del 28 giugno 2007

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni: A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500ui/0.25ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008/II/057.

Tipo di modifica: deregistrazione di un dosaggio.

Modifica apportata: deregistrazione del dosaggio da 500 UI/0,25 ml in siringa preriempita.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche agli stampati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Physioneal».

Estratto provvedimento UPC/II/3183 del 28 giugno 2007

Specialità medicinale: PHYSIONEAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034415733/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola con connettore spike;

A.I.C. n. 034415745/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415758/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415760/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415772/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415784/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415796/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415808/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415810/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415822/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415834/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415846/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415859/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415861/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415873/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415885/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415897/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415909/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415911/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415923/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola con connettore luer;

A.I.C. n. 034415935/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415947/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole e a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415950/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415962/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415974/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 034415986/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 034415998/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola con connettore spike;

A.I.C. n. 036164010/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164022/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164034/M - «35 glucosio» 3,86 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164046/M - «35 glucosio» 3,86 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164059/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164061/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164073/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164085/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164097/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164109/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164111/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164123/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164135/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164147/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164150/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164162/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164174/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164186/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164198/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164200/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164212/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164224/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164236/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164248/M - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164251/M - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164263/M - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164275/M - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164287/M - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164299/M - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164301/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164313/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164325/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164337/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164349/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164352/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164364/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164376/M - «35 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164388/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164390/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164402/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164414/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164426/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164438/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164440/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore spike;

A.I.C. n. 036164453/M - «35 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore luer;

A.I.C. n. 036164642/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola; connettore lineo;

A.I.C. n. 036164655/M - «35 glucosio» 1,36 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola; connettore lineo;

A.I.C. n. 036164667/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164679/M - «35 glucosio» 1,36 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164681/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164693/M - «35 glucosio» 1,36 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164705/M - «35 glucosio» 3,86 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164717/M - «35 glucosio» 3,86 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164729/M - «35 glucosio» 3,86 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164731/M - «35 glucosio» 3,86 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164743/M - «35 glucosio» 3,86 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164756/M - «35 glucosio» 3,86 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164768/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164770/M - «35 glucosio» 2,27 % 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164782/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164794/M - «35 glucosio» 2,27 % 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164806/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo;

A.I.C. n. 036164818/M - «35 glucosio» 2,27 % 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore lineo.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0307/004-006/II/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketofarm»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1477 del 3 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Madaus S.r.l. (codice fiscale 01411710211) con sede legale e domicilio fiscale in Riviera Francia, 3/A, - 35100 Padova.

Medicinale: KETOFARM.

Confezione:

A.I.C. n. 036466011 - «100 mg/ 2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 036466023 - «5% gel» tubo da 50 g.

È ora trasferita alla società: Teikoku Pharma UK Ltd con sede legale e domicilio in 7 Floor, Central House, 1 Ballards Lane, Finchley - London n. 3 1LQ (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adalat Crono»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1481 del 3 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, - 20156 Milano - codice fiscale 05849130157

Medicinale: ADALAT CRONO.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027980010 - «30 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 027980010 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980022 - «60 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 027980022 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 027980034 - «20 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 027980034 - «20 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06660

Comunicato relativo all'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
R06AE07	Cetirizina	20 unità 10 mg - uso orale
C09BA06	Quinapril+Idroclorotiazide	14 unità (20+12,5) mg - uso orale

07A06771

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 464 del 4 maggio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ranbaxy».

Nell'estratto della determinazione n. 464 del 4 maggio 2007 relativa al medicinale per uso umano LANSOPRAZIOLO RANBAXY pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2007 - serie generale - n. 112 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: (classificazione ai fini della rimborsabilità) accanto alla classe di rimborsabilità A si intenda aggiunta «nota 1/nota 48».

07A06770

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-172) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00